

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

Ragioneria Generale della Regione

Unità di Staff Coordinamento Monitoraggio dell'attività del
Dipartimento e Valutazioni

Via Notarbartolo, 17 – 90141 Palermo

Telefono 091-7076705 – Fax 091-308692

Prot. 42579

Palermo, 28/07/2014

OGGETTO: Piattaforma per la certificazione dei crediti. modalità di trasmissione dei dati. Regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali ed i Responsabili degli Uffici speciali ed equiparati

Ai Dirigenti dell'Area 1, dei Servizi e Staff del Dipartimento Bilancio e Tesoro

e, p.c. All'Ufficio di diretta collaborazione dell'On.le Presidente della Regione

Agli Assessori Regionali

Ai Dirigenti Responsabili delle Ragionerie centrali

LORO SEDI

1. PREMESSE

Con l'art.27 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è stato introdotto l'articolo 7 bis al decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 relativo al processo di formazione ed estinzione dei debiti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 21 – prot. 54460 del 25/06/2014 ha diramato disposizioni volte a fornire alle amministrazioni pubbliche interessate elementi informativi per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge in oggetto che ha definito un quadro di norme volte al monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di debito.

In considerazione che ciascuna struttura regionale di massima dimensione o ufficio ad essa equiparato pur avendo unico Codice Fiscale (C.F. 80012000826) ha una propria soggettività giuridica autonoma a cui corrisponde un autonomo profilo di Responsabile nella Piattaforma della Certificazione dei Crediti i Responsabili di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale dovranno provvedere all'inserimento ed agli aggiornamenti dei dati relativi ai debiti relativi alla propria struttura. Pertanto all'inserimento dei dati potrà procedere in maniera unitaria il Dirigente Generale di ciascun Dipartimento o gli uffici ad essi equiparati (ad es. Ufficio speciale), oppure demandare tali adempimenti ai soggetti responsabili degli uffici sottordinati (ad es. Dirigenti di Aree e Servizi del Dipartimento) che siano stati inseriti quali Uffici PCC tramite la funzione "Gestione Uffici" come "Personale Incaricato alla sottoscrizione della certificazione".

In particolare, l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di seguito D.L. 66/2014) introduce significative novità che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della Piattaforma per la certificazione dei crediti (di seguito sistema PCC).

Si riportano pertanto le principali disposizioni diramate con la predetta Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, integrate con quanto disposto con la **Guida per l'immissione manuale dei dati** e con i documenti per le **Regole della compilazione del Modello 002 UTENTE PA RICEZIONE FATTURE**, per le **Regole della compilazione Modello 003 UTENTE PA OPERAZIONI SU FATTURE PRECARICATE** e per le **Regole tecniche per la comunicazione dei dati delle fatture Modalità di trasmissione** disponibili sulla Home page del Portale della Certificazione dei Crediti.

Le funzionalità del sistema PCC, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali (di seguito, debiti commerciali), vengono integrate con nuovi moduli applicativi, che supporteranno in modo continuativo il monitoraggio dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento.

In particolare, l'utilizzo regolare del sistema PCC da parte dei soggetti interessati permetterà di tracciare e rendere trasparente l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico.

Al riguardo, si rammenta che il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 (di seguito D.M. 55/2013), prescrive l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie fiscali e di alcuni enti pubblici a decorrere dal 6 giugno 2014, mentre il termine **per le altre pubbliche amministrazioni** è stato fissato al **31 marzo 2015** dall'articolo 25 del D.L. 66/2014.

2. IL SISTEMA PCC COME STRUMENTO DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEI DEBITI COMMERCIALI

L'utilizzo delle nuove funzionalità della Piattaforma per la certificazione dei crediti, disponibili a partire dal 1° luglio 2014, permetterà a regime:

- a) ai creditori di verificare on line lo stato dei propri crediti verso ciascun debitore;
- b) alle pubbliche amministrazioni di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinti per scadenza e per creditore (anche in caso di cessione, successione ereditaria, operazioni societarie, ecc.), supportando l'obbligo di cui all'articolo 42 del D.L. 66/2014 di tenuta del registro unico delle fatture;
- c) ai competenti organi governativi di conoscere in tempo reale l'ammontare complessivo dei debiti delle Pubbliche amministrazioni e la loro evoluzione.

Il sistema PCC acquisirà automaticamente dal sistema di interscambio, le informazioni relative alle fatture emesse in formato elettronico.

2.1 Il ciclo di vita dei debiti commerciali

Il nuovo articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (di seguito D.L. 35/2013), introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014, prevede che siano puntualmente rilevate sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti le operazioni di seguito elencate, le quali corrispondono ad altrettante fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, individuando per ciascuna di esse specifici adempimenti che saranno illustrati nel prosieguo:

- a) invio della fattura da parte del creditore;
- b) ricezione della fattura da parte della pubblica amministrazione;
- c) contabilizzazione della fattura da parte della pubblica amministrazione, con indicazione dell'importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;
- d) comunicazione dei debiti scaduti da parte della pubblica amministrazione entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- e) eventuale certificazione dei crediti da parte della pubblica amministrazione su istanza del creditore, ex articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito D.L. 185/2008), e articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- f) eventuali operazioni di anticipazione e/o di cessione dei crediti certificati con intermediari finanziari abilitati;
- g) eventuale compensazione dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ex articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero con somme dovute in base a istituti definatori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex articolo 28-quinquies del citato DPR 602/1973;
- h) pagamento della fattura da parte della pubblica amministrazione.

Le fasi di cui alle lettere a, b, c, d, h sono evidentemente necessarie, mentre le fasi di cui alle lettere e, f e g sono solo eventuali, poiché dipendono dal verificarsi di determinate circostanze.

2.2 Il funzionamento del sistema PCC

Il processo descritto richiede diversi adempimenti, che si sostanziano nell'immissione sul sistema PCC di quantità di informazioni potenzialmente rilevanti.

In particolare, ai creditori viene offerta la possibilità di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura (o richiesta equivalente di pagamento), relativamente alle quali le amministrazioni regionali dovranno successivamente valorizzare le sole informazioni connesse con le singole fasi del ciclo di vita in cui di volta in volta intervengono. A tal riguardo, è utile sottolineare che gli adempimenti posti in capo ai creditori non si discostano da quelli che essi saranno comunque tenuti a soddisfare per trasmettere le fatture elettroniche, nei formati e nei modi previsti con il citato D.M. 55/2013, e quindi, come rilevato, al più tardi entro il 31 marzo 2015.

La piena attuazione del processo di fatturazione elettronica, peraltro, renderà completamente automatizzate le fasi di invio e di ricezione precedentemente indicate alle lettere a e b, con l'effetto di ridurre sensibilmente gli adempimenti previsti, in quanto le informazioni contenute nelle fatture e i dati riferiti all'invio ed alla ricezione delle stesse saranno tratte direttamente dal sistema di interscambio che gestisce la trasmissione delle fatture elettroniche.

Il caricamento delle informazioni sul sistema, tanto per i creditori quanto per le amministrazioni regionali, potrà avvenire in tre distinte modalità (per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla home page del sistema PCC):

- i. immissione manuale dei dati via web: questa modalità è idonea solo se si ha necessità di comunicare quantità limitate di informazioni;
- ii. immissione massiva dei dati tramite invio di file pre-compilati: questa modalità, che consente di comunicare grandi quantità di informazioni, richiede comunque un'attività manuale per predisporre e caricare i file;
- iii. trasmissione telematica di flussi di dati: questa modalità permette di comunicare grandi quantità di informazioni senza necessità di particolari interventi manuali; tuttavia richiede che il soggetto (creditore o amministrazione regionale) che intende avvalersene disponga di sistemi informatici in grado di connettersi alle interfacce rese disponibili dalla piattaforma per la certificazione dei crediti.

3. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI

Si illustrano, di seguito, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'art. 27 del D.L. 66/2014.

3.1 Il ruolo dei creditori

Il comma 1 introduce la possibilità, per i fornitori, di immettere sul sistema PCC i dati relativi alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° luglio 2014 (fase di invio). Ciò, da

un lato, consente di rilevare in tempo reale il formarsi dei debiti commerciali fin dal loro sorgere, dall'altro agevola il lavoro delle pubbliche amministrazioni, in quanto, per le operazioni previste nei commi successivi, sarà sufficiente aggiungere le sole informazioni aggiuntive, facendo riferimento alle fatture i cui dati sono già presenti sul sistema.

Sebbene l'immissione dei predetti dati non costituisca un obbligo per i creditori ed abbia natura temporanea in funzione dell'utilizzo generalizzato della fattura elettronica, è da sottolineare che la stessa può costituire un notevole vantaggio. Infatti, i creditori che avranno comunicato per mezzo del sistema PCC i riferimenti delle fatture emesse ed inviate, potranno verificare il puntuale adempimento delle successive fasi del processo da parte delle amministrazioni regionali destinatarie, fino al pagamento.

Inoltre, come precedentemente rappresentato, il formato dei dati e i modi di trasmissione previsti corrispondono a quelli prescritti per il processo di fatturazione elettronica. Ne consegue che eventuali implementazioni sui sistemi informatici dei creditori che si rendessero necessarie per trasmettere le informazioni in modalità massiva, potranno essere proficuamente riutilizzate per adempiere agli obblighi di invio delle fatture elettroniche.

3.2 La ricezione e contabilizzazione delle fatture da parte delle PA. Regionali.

Il comma 2 prevede che le pubbliche amministrazioni immettano sul sistema PCC la data ed altre informazioni relative al ricevimento delle fatture (fase di ricezione), nonché alcuni dati riferiti alla registrazione delle stesse sui rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (fase di contabilizzazione). In sede di contabilizzazione le pubbliche amministrazioni dovranno inserire una serie di informazioni che qualificano la natura e la classificazione della spesa. In particolare assume rilevanza la distinzione tra spesa di parte corrente o in conto capitale (ovvero classificazione equivalente per le amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale).

Questo processo avverrà in modo strutturato per le **fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014**. Per quelle emesse dal 1° gennaio 2014 fino a tale data, si procederà invece ad una **rilevazione una tantum**, analoga a quella prevista dal comma 4-bis dell'articolo 7 del D.L. 35/2013 (c.d. comunicazione dei debiti) riferita ai soli debiti non ancora estinti, che sarà effettuata a **settembre 2014**. Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla home page del sistema PCC.

Infine, si noti che l'espressione presente nella norma "anche sulla base dei dati di cui al comma 1" sta ad indicare che le amministrazioni regionali sono tenute a comunicare anche i dati riferiti a fatture non precedentemente registrate sul sistema PCC da parte dei creditori e comunque non ancora estinte.

Il comma 3 prevede che, se la fatturazione è effettuata in modalità elettronica, i dati di ciascuna fattura e le informazioni relative all'invio e alla ricezione siano acquisiti dal sistema PCC automaticamente, tramite scambio dati con il sistema gestore delle fatture elettroniche (sistema di interscambio) e, perciò, senza necessità di ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal citato D.M. 55/2013.

A tal fine, è necessario che ciascuna amministrazione regionale provveda ad indicare l'esatta corrispondenza tra gli uffici censiti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con l'anagrafica pubblicata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Questa operazione deve essere svolta utilizzando la funzione di associazione degli Uffici PCC agli Uffici IPA disponibile sul sistema PCC. Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla home page del sistema PCC ed alle disposizioni che verranno successivamente diramate al riguardo.

3.3 La comunicazione dei debiti scaduti

Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni, **entro il giorno 15 di ciascun mese**, comunichino le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (fase di comunicazione dei debiti scaduti). Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita guida pubblicata sulla home page del sistema PCC.

Al riguardo, si evidenzia che la Piattaforma per la certificazione dei crediti provvede a segnalare automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tuttavia, allo scopo di scongiurare automatismi che potrebbero comportare errori, le amministrazioni regionali sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti.

La comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014, avvio dei processi di cui ai commi 1 e 2, perciò la prima scadenza di tale adempimento deve intendersi il **15 agosto 2014**.

3.4 La comunicazione dell'avvenuto pagamento

Il comma 5 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare **tempestivamente** sul sistema PCC (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

3.5 Le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione

Con riferimento ai commi 4 e 5, si evidenzia che, ai sensi del successivo comma 8, il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. All'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile di ciascuna pubblica amministrazione sono affidati, poi, i compiti di verifica della corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5.

Per l'espletamento di detto controllo da parte delle Ragionerie centrali le amministrazioni regionali tenute al rispetto dei predetti obblighi dovranno inviare unitamente ai titoli di pagamento comunicazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui al comma 5, nonché mensilmente entro il giorno 17 di ciascun mese l'avvenuto assolvimento della comunicazione dei debiti scaduti di cui al comma 4.

3.6 Fatturazione elettronica e certificazione dei crediti

Il comma 6 prevede che i tracciati dei dati necessari per alimentare il sistema PCC siano conformi a quelli previsti dalle norme sulla fattura elettronica. Questo, da un lato, favorisce il "riuso" delle eventuali implementazioni informatiche che dovranno essere realizzate dai creditori per interfacciare la piattaforma, dall'altro, rende omogenei i dati riferiti alle fatture cartacee con quelli popolati automaticamente dal sistema di gestione delle fatture elettroniche.

Il comma 7 prevede che i dati acquisiti nei modi descritti nei commi precedenti siano completamente utilizzabili sia per generare le certificazioni dei crediti che per produrre reports, indicatori, ecc., a beneficio delle pubbliche amministrazioni, dei fornitori, e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza.

In questo modo viene notevolmente agevolata l'operatività delle fasi di certificazione, anticipazione e/o cessione e compensazione dei crediti, già gestite attraverso le funzionalità del sistema PCC oggi in esercizio.

Con riguardo alla procedura di certificazione dei crediti, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014, alla lettera d), ha introdotto l'obbligo di indicare la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data, pertanto, dovranno essere integrate utilizzando la specifica funzione illustrata nelle apposite guide pubblicate sulla home page del sistema PCC. Tale data non potrà essere successiva ai dodici mesi dal momento in cui si effettua l'operazione di apposizione della stessa.

4. I SOGGETTI COINVOLTI

Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014 sono quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Diversa è invece la platea dei soggetti cui si riferisce la certificazione dei crediti. Il comma 2 del medesimo articolo 27, alla lettera a), modifica infatti l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008, estendendo le norme sulla certificazione dei crediti a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ne consegue che solo queste ultime accedono alle fasi di certificazione, anticipazione e/o cessione e compensazione dei crediti.

4.1 Gli enti del Servizio sanitario nazionale

Una particolare attenzione va posta per la proficua e puntuale adesione ai processi descritti da parte degli enti del servizio sanitario nazionale, che rappresentano una parte rilevante dell'intero universo pubblico destinatario delle predette norme.

Al fine di garantire la piena e consapevole partecipazione di tutti gli enti sanitari coinvolti, in un'ottica di leale e trasparente collaborazione, si invita l'Assessorato alla Salute a voler attivare una pronta informazione sugli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente e sulla sua rilevanza.

5. SISTEMA PCC E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Come accennato nel Paragrafo 3.2 e salvo le eccezioni illustrate nella Circolare interpretativa del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1 del 31/3/2014, in presenza di fatture elettroniche, i dati contenuti nelle fatture e le informazioni riferite alle fasi di invio e ricezione non devono essere immesse sul sistema PCC dai creditori e dalle amministrazioni debentrici, in quanto acquisite automaticamente dal sistema di interscambio; per le altre fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, invece, il meccanismo coincide con quello delle fatture cartacee.

In virtù della già richiamata autonoma operatività sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti si raccomanda ai soggetti in indirizzo ad adempiere prontamente agli adempimenti in questione e a verificare le ulteriori competenze ricadenti sugli stessi in virtù delle nuove disposizioni emanate, anche in

riferimento alle nuove comunicazioni pubblicate sulla medesima Piattaforma, nonché a modifiche normative che dovessero intervenire.

Fermo restando la funzione di Richiesta di assistenza disponibile sulla Piattaforma, l'Ufficio speciale per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e della Pubbliche Amministrazioni regionali, anche tramite i propri Servizi presso ciascun ramo dell'Amministrazioni regionali, potrà fornire eventuale chiarimenti di supporto sugli aspetti tecnico-informatici per le disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli Assessorati in indirizzo vorranno, inoltre, dare ampia diffusione della presente agli Enti regionali cui le disposizioni in questione si applicano in virtù della normativa medesima per i quali esercitano i poteri di organo tutorio e vigilare sulla corretta e piena applicazione delle stesse.

Il Dirigente dello Staff
F.to (Gloria Giglio)

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to (Mariano Pisciotta)